

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

TAX

NEWSLETTER / 1-15 NOVEMBRE 2018

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

LEGISLAZIONE

- 1.1** **3**
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 9 novembre 2018, n. 298724
- 1.2** **4**
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al successivo articolo 7 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 novembre 2018, n. 301338

PRASSI

- 2.1** **5**
IVA - Chiarimenti sulla disciplina del gruppo IVA contenuta nel Titolo V-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nel D.M. 6 aprile 2018 del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Circolare Ministeriale del 31 ottobre 2018, n. 19/E
- 2.2** **12**
Consulenza giuridica - Integrazione modello IVA TR. Risoluzione Ministeriale del 14 novembre 2018, n. 82/E

LEGISLAZIONE

1.1

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 9 novembre 2018, n. 298724

Con il Provvedimento l'Amministrazione Finanziaria e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno definito le modalità ed i termini di versamento relativamente agli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, notificati o sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018, commentato nella *Tax Newsletter* 16-31 ottobre 2018, alla quale si rimanda).

La misura agevolativa prevista dall'art. 2 del Decreto si applica agli atti del procedimento di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate o dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; sono integralmente dovuti tutti i tributi (ed eventuali contributi) indicati nell'atto oggetto di definizione agevolata, fatta eccezione degli importi per sanzioni amministrative, interessi e spese accessorie. Non possono formare oggetto di tale definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità, oppure impugnati entro il 24 ottobre 2018, o successivamente.

Le scadenze entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata sono diverse in base al tipo di atto, in particolare:

- per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il termine per il versamento (in unica soluzione o della prima rata) scade il 23 novembre 2018, oppure se più ampio entro il termine utile per la proposizione del ricorso;
- per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento, in unica soluzione o della prima rata, scade il 23 novembre 2018;
- gli accertamenti con adesione possono essere definiti versando i tributi ed i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018.

L'art. 2 del Provvedimento commenta le modalità operative di versamento delle somme dovute.

1.2

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al successivo articolo 7 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 novembre 2018, n. 301338

Con il Provvedimento n. 301338/2018 sono state disciplinate le modalità di attuazione dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 119/2018, con particolare riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche. Nello specifico è stato previsto che le disposizioni di cui al Provvedimento n. 298724/2018 (commentato in precedenza) si applicano alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Per effetto del (combinato) disposto dell'art. 2 e dell'art. 7 del Decreto n. 119/2018, le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI possono definire gli atti del procedimento di accertamento notificati, ovvero sottoscritti, entro il 24 ottobre 2018 con il pagamento ridotto alla metà delle maggiori IRES e IRAP, dell'intera maggiore IVA, del 5% delle sanzioni irrogate e del 5% degli interessi dovuti, con esclusione degli eventuali accessori.

Per poter accedere alla definizione agevolata è previsto un limite di Euro 30.000 per ciascuna imposta IRES o IRAP da definire.

PRASSI

2.1

IVA - Chiarimenti sulla disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nel D.M. 6 aprile 2018 del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Circolare Ministeriale del 31 ottobre 2018, n. 19/E

L'Amministrazione Finanziaria a mezzo della Circolare n. 19/E ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina (opzionale) del Gruppo IVA¹ con particolare riferimento alle disposizioni previste nel Titolo V-bis (cfr. artt. da 70-bis a 70-duodecies) del Decreto IVA e nel Decreto del 6 aprile 2018.

Il regime del Gruppo IVA - l'art. 70-quater, comma 4, del Decreto IVA fissa in tre anni la durata minima di operatività del regime² - è applicabile a tutti i settori dell'attività economica, anche qualora svolta mediante costituzione di patrimoni separati. Ne deriva che possono aderire ad un Gruppo IVA anche le Società di Gestione del Risparmio e le società costituite nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.

In via preliminare, va detto che per il primo anno di applicazione se l'opzione per il Gruppo IVA è stata esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo IVA avrà efficacia dal 1° gennaio 2019; a regime, invece, si potrà presentare la relativa dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il Gruppo dal primo gennaio dell'anno successivo.

Commentiamo di seguito alcuni degli aspetti di maggiore interesse.

Ambito soggettivo

Come previsto dall'art. 70-bis del Decreto IVA possono divenire un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente

¹ Come specificato nella Circolare "Il Gruppo IVA si inserisce nel panorama nazionale come un autonomo soggetto passivo d'imposta, in quanto tale titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo ed identificato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, mediante un proprio numero di partita IVA e una propria autonoma iscrizione al VIES. L'ordinamento nazionale ne prevede la costituzione facoltativa, sia pur secondo il modello all in, all out, per cui i soggetti legati da vincoli finanziari, economici ed organizzativi, potranno scegliere se partecipare tutti ad un Gruppo IVA ovvero se non dare affatto vita al soggetto passivo d'imposta unico".

² Decorso tale periodo, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo fino a quando la stessa non sia revocata.

i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di cui si dirà. La norma citata richiede che tutti i singoli partecipanti al Gruppo IVA siano stabiliti nel territorio dello Stato, prevedendo che non possano partecipare ad un Gruppo IVA le sedi e le stabili organizzazioni all'estero.

In particolare, non possono partecipare a un Gruppo IVA:

- le sedi e le stabili organizzazioni estere;
- i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario (cfr. art. 670 del Codice di Procedura Civile); nel caso di pluralità di aziende, tale disposizione opera anche qualora oggetto di sequestro è una sola di queste;
- i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale, nonché i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

Inoltre, non possono partecipare ad un Gruppo IVA: *i*) gli enti non commerciali per le attività istituzionali svolte; *ii*) i consorzi con mera rilevanza interna; *iii*) le holding pure o statiche (intendendosi per tali le società che hanno come unico scopo la detenzione di partecipazioni e che si limitano ad amministrare in senso statico le quote possedute, senza interferire nella gestione dei soggetti partecipati).

Nessuna preclusione è, invece, prevista per le *holding* gestorie o miste (i.e. società che interferiscono nell'amministrazione dei soggetti partecipati e che offrono ai soggetti partecipati servizi di comune interesse e di comune fruizione. Si confrontino le sentenze della Corte di Giustizia UE *Floridiene SA* e *Berginvest SA*).

Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo

Con particolare riferimento al requisito del vincolo finanziario (cfr. comma 1 dell'art. 70-ter del Decreto IVA), il parametro fondamentale è costituito dalla nozione di controllo di diritto di cui al primo comma, numero 1), dell'art. 2359 C.C., in base al quale si considera controllata la società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; tale controllo può essere esercitato sia in modo diretto sia in modo indiretto. In pratica, possono verificarsi situazioni:

- di controllo "*a raggiera*";
- in cui si verifica un controllo a catena;
- "*ibride*" (i.e. quando nell'ambito di una catena si verifica un controllo sia diretto sia indiretto).

Il Gruppo IVA può essere controllato anche da un soggetto non stabilito in Italia, ma in un Paese con cui sia stato stipulato un Accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni (ossia, un Paese incluso nella c.d. "white list" di cui al Decreto 4 settembre 1996 e successive modificazioni, ovvero che prevede un adeguato scambio di informazioni tramite una Convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico Accordo internazionale, ovvero con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa).

Il vincolo finanziario tra soggetti passivi d'imposta necessario ai fini della partecipazione ad un Gruppo IVA deve sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione per la costituzione del soggetto passivo unico e, comunque, già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione; in particolare:

- chi opta per la costituzione del Gruppo IVA entro il 30 settembre deve dimostrare il possesso del vincolo finanziario a decorrere dal 1° luglio immediatamente precedente;
- chi, invece, esercita l'opzione dal 1° ottobre al 31 dicembre deve dimostrare il possesso del vincolo finanziario a partire dal momento dell'esercizio dell'opzione.

Il vincolo economico si considera sussistente (cfr. art. 70-ter, comma 2, del Decreto IVA e art. 4, Paragrafo 4 della Sesta Direttiva IVA) sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

- svolgimento di una attività principale³ dello stesso genere⁴;
- svolgimento di attività complementari⁵, ovvero interdipendenti;
- svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più dei soggetti passivi aderenti al Gruppo IVA.

In buona sostanza, *"i legami tra soggetti passivi d'imposta richiesti per la costituzione di un Gruppo IVA devono essere tali da permettere di ravvisare il perseguimento di uno scopo comune quale obiettivo dell'attività esercitata da ciascuno"*.

3 Come specificato, l'utilizzo dell'aggettivo principale (in luogo di prevalente) porta a ritenere più corretto l'utilizzo del criterio qualitativo, dovendosi intendere rilevante "l'attività caratteristica dell'operatore economico (indicata quale oggetto sociale nell'atto costitutivo per i soggetti passivi d'imposta), e non semplicemente quella da cui deriva il maggiore volume d'affari".

4 Costituiscono "attività dello stesso genere" quelle appartenenti alla medesima tipologia di attività commerciale, ovvero professionale; ai fini della verifica del vincolo economico, la rilevanza delle attività indicate quale oggetto sociale nell'atto costitutivo comporta che non può essere.

5 Si riporta il seguente esempio: si ritiene complementare l'attività di produzione di parti di autoveicoli resa da un soggetto passivo di imposta a favore di un altro soggetto passivo che offre sul mercato i prodotti finiti.

Come disposto dall'art. 70-ter, comma 3, del Decreto IVA sussiste un vincolo organizzativo tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra tali soggetti esiste un coordinamento in via di diritto - ai sensi delle disposizioni previste dal Codice Civile in tema di direzione e coordinamento (cfr. Libro quinto, Titolo V, Capo IX, del Codice Civile) - ovvero in via di fatto tra gli organi decisionali degli stessi, anche se tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. Come si legge nella Circolare *"in termini generali si ritiene che il coordinamento consista nella definizione della politica economica, delle strategie e delle linee essenziali delle attività svolte da autonomi soggetti passivi d'imposta, imprimendo una identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di entità, formalmente distinte, tale da determinare la gestione del Gruppo alla stregua di una sola impresa"*.

La normativa ha assegnato una posizione di preminenza al vincolo di carattere finanziario, prevedendo che dall'esistenza dello stesso si presume anche quella dei vincoli economico ed organizzativo.

Al fine di dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o quello organizzativo (dato per esistente in presenza del vincolo finanziario), ovvero per dimostrare la ricorrenza di quello economico è prevista la presentazione di una istanza di interpello probatorio (art. 11, comma 1, lettera b) della Legge n. 212/2000) con finalità rispettivamente di esclusione o di ammissione al Gruppo IVA. Tale interpello può essere presentato anche prima dell'esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo IVA, se si intende dimostrare la mancanza del vincolo economico o organizzativo, ovvero la sussistenza del vincolo economico fin dal momento di costituzione del Gruppo IVA. La risposta all'interpello è fornita nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza (cfr. la Risoluzione Ministeriale n. 54/E/2018).

La dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA

L'opzione per il Gruppo IVA deve essere esercitata mediante la presentazione di una apposita Dichiarazione trasmessa in via telematica dal rappresentante del Gruppo; il Modello di Dichiarazione e le modalità per la trasmissione sono stati approvati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2018, n. 215450. Tale dichiarazione contiene anche le opzioni (eventuali) - di cui agli artt. 36 e 36-bis del Decreto IVA - relativamente ai regimi di separazione delle attività, nonché di dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti che il Gruppo IVA intende applicare; è ammessa l'integrazione della dichiarazione, qualora priva delle opzioni per i sopra citati regimi fino al 31 dicembre che precede l'effettiva operatività del Gruppo IVA.

La revoca del regime del Gruppo IVA deve essere effettuata mediante dichiarazione da presentarsi secondo le modalità previste dal citato Provvedimento n. 215450/2018; non è ammessa la revoca per comportamento concludente.

Diritti ed obblighi

A seguito della costituzione del Gruppo IVA si viene a costituire un nuovo soggetto d'imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al *VIES*. Le modalità di richiesta di inclusione nel *VIES* sono previste nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2014, n. 159941 e tramite le specifiche funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente ovvero tramite gli intermediari incaricati. Alla data di efficacia del Gruppo IVA i singoli soggetti partecipanti - qualora inclusi nel *VIES* - saranno automaticamente esclusi da tale elenco; a seguito della cessazione/revoca del Gruppo IVA, tali soggetti dovranno iscriversi/reisciversi al *VIES*, nel caso di effettuazione di operazioni intracomunitarie.

Le partite IVA dei soggetti partecipanti al Gruppo IVA saranno associate alla partita IVA del Gruppo. Inoltre, gli obblighi dichiarativi, di liquidazione⁶ e di versamento dell'imposta e tutti gli altri adempimenti contabili gravano in capo al Gruppo IVA (il codice relativo alla natura giuridica del Gruppo IVA da utilizzare nelle comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria è 61)⁷.

Le operazioni interne al Gruppo IVA

Come previsto dall'art. 70-*quinquies*, comma 1, del Decreto IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un Gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso Gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi. In altri termini, le cessioni di beni e prestazioni di servizi che intercorrono tra i soggetti che partecipano al medesimo Gruppo IVA sono irrilevanti ai fini IVA; come precisato nella Circolare "*ciò comporta che in relazione alle operazioni infragruppo non assuma alcuna rilevanza, agli effetti dell'IVA, la determinazione*

⁶ Per quanto concerne la detrazione dell'imposta, si rimanda ai chiarimenti forniti nella Circolare Ministeriale n. 1/E/2018.

⁷ Le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate o ricevute da uno dei soggetti partecipanti al Gruppo IVA si considerano effettuate, ovvero acquisite, dal Gruppo stesso; questo principio vale anche per le importazioni/esportazioni, nonché per gli acquisti/cessioni intracomunitarie posti in essere da membri del Gruppo IVA, che si considerano effettuate da e verso il Gruppo stesso.

della base imponibile delle anzidette operazioni, e che, per le operazioni medesime, non debba essere osservato alcun obbligo di fatturazione, annotazione nei registri IVA e inserimento nella dichiarazione annuale IVA". Tuttavia, a giudizio dell'Agenzia delle Entrate, malgrado l'irrelevanza ai fini IVA delle cessioni di beni/prestazioni di servizi infragruppo, nell'ipotesi in cui l'IVA sia applicata separatamente nell'ambito del Gruppo IVA i passaggi interni di beni e servizi da un'attività ad un'altra attività costituiscano operazioni rilevanti ai fini IVA.

Le somme eventualmente scambiate tra i partecipanti al Gruppo IVA in base a pattuizioni interne come contropartita dei vantaggi/svantaggi fiscali conseguenti all'adesione al regime, non assumono alcuna rilevanza ai fini IVA.

Eccezioni creditorie antecedenti alla partecipazione al Gruppo IVA

La norma di riferimento è l'art. 70-sexies, primo periodo, del Decreto IVA, a mente del quale successivamente alla costituzione del Gruppo IVA non è consentito il trasferimento al Gruppo stesso delle eccedenze di imposta a credito che emergono dalla Dichiarazione annuale di ciascun soggetto partecipante al Gruppo relative all'anno precedente a quello di ingresso nel medesimo Gruppo IVA. Tali eccedenze resteranno nell'esclusiva disponibilità del soggetto partecipante al Gruppo IVA, il quale può scegliere se:

- richiedere il rimborso dell'IVA a credito, in sede di Dichiarazione annuale, ovvero;
- utilizzare detto credito in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997.

Secondo l'interpretazione fornita nella Circolare "tale principio è, in ogni caso, derogato dal secondo periodo dell'articolo 70-sexies, che dispone il trasferimento a favore del Gruppo IVA della parte delle eccedenze detraibili pregresse che trova capienza nei versamenti IVA effettuati nell'anno precedente al primo anno di partecipazione al Gruppo" (si veda l'esempio riportato a pagina 40 della Circolare in commento).

Tra gli altri aspetti analizzati nel documento di prassi in commento, segnaliamo sommariamente anche i seguenti temi di interesse:

1. i rapporti tra casa madre e *branches* membri di un Gruppo IVA (cfr. commi da 4-bis a 4-sexies dell'art. 70-quinquies del Decreto IVA). A seguito all'adesione al Gruppo IVA assumono rilevanza ai

fini IVA le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi rese o ricevute tra una casa madre e una stabile organizzazione. In buona sostanza, sono stati recepiti nel nostro ordinamento (dal 1° gennaio 2018) i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza *Skandia*, sulla base dei quali “[...] le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un gruppo IVA” (punto 32 della sentenza citata);

2. l'utilizzo del *plafond* dei partecipanti ai fini dello *status* di esportatore abituale del Gruppo IVA (Dichiarazione d'intento): il Gruppo IVA - già dal primo anno di efficacia dell'opzione per la sua costituzione - potrà beneficiare dello *status* di esportatore abituale sulla base del *plafond* maturato da ciascun partecipante al medesimo Gruppo IVA;
3. la disciplina dello *split payment*: se il Gruppo IVA comprende uno o più partecipanti che rientrerebbero nella disciplina dello *split payment* tale regime non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo;
4. le rettifiche della detrazione in occasione della costituzione, ovvero della cessazione del Gruppo IVA: è stato chiarito che, per quanto concerne la disciplina della rettifica della detrazione, la costituzione del Gruppo IVA comporta effetti analoghi a quelli correlati ad un'operazione di fusione tra società;
5. il rappresentante del Gruppo IVA: tutti gli adempimenti del Gruppo IVA sono assolti dal rappresentante di gruppo, individuato *ope legis* nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti al Gruppo IVA il controllo previsto dall'art. 70-ter, comma 1, del Decreto IVA (i.e. vincolo finanziario);
6. l'allocazione di beni e servizi nel passaggio dalle opzioni dei singoli partecipanti alla separazione di attività nell'ambito del Gruppo IVA, nonché le modalità di separazione delle diverse attività svolte dalle differenti entità giuridiche che partecipano al Gruppo IVA;
7. i passaggi interni da una ad altra attività per cui l'imposta è applicata separatamente nell'ambito del Gruppo IVA;
8. i criteri di imputazione dei beni ammortizzabili, nonché dei servizi utilizzati promiscuamente nell'ambito delle attività separate (cfr. a livello di prassi amministrativa la Circolare Ministeriale n. 18/1981 e le Risoluzioni Ministeriali nn. 450565/1990 e 445015/1991);
9. la responsabilità nell'ambito del Gruppo IVA;
10. l'ammissione alla disciplina del Gruppo IVA delle società di gestione di fondi - SGR (cfr. art. 70-duodecies, comma 4, del Decreto IVA): è stato precisato che per le cessioni di beni/prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari istituiti dalle società di gestione agisce quale soggetto passivo ai fini IVA il Gruppo IVA e non la SGR. L'IVA è determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attività della SGR ed è applicata distintamente per ciascun fondo.

2.2

Consulenza giuridica - Integrazione modello IVA TR. Risoluzione Ministeriale del 14 novembre 2018, n. 82/E

Nella Risoluzione è stata commentata l'integrazione del Modello IVA TR, con particolare riferimento ai termini entro cui è possibile presentare il Modello IVA TR integrativo per integrare ovvero rettificare esclusivamente i dati esposti nel quadro TD del Modello IVA TR (cfr. sul tema la Risoluzione Ministeriale n. 99/E/2014 e la Circolare Ministeriale n. 35/E/2015). È stato precisato che non si ravvisano ostacoli a consentire l'integrazione, ovvero la rettifica, del Modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno (o entro il diverso termine di scadenza di invio della Dichiarazione IVA annuale) al fine di integrare ovvero modificare gli elementi (quali, ad esempio, l'apposizione del visto di conformità, l'attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o sull'ammontare del credito infrannuale, a condizione che l'eccedenza IVA non sia già stata rimborsata, ovvero compensata.

Inoltre:

- non si rende necessario presentare una Dichiarazione annuale IVA sostitutiva nei termini, dal momento che gli elementi modificati non incidono sul contenuto della Dichiarazione annuale;
- l'integrazione, ovvero la correzione degli elementi sopra indicati non costituisce errore sanzionabile, *"salvo che - con riferimento al visto di conformità - si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello TR IVA carente del visto"*.

TAX NEWSLETTER | 1-15 NOVEMBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 15 NOVEMBRE 2018.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM